

Codice A1502A

D.D. 10 agosto 2017, n. 765

Mobilita' in deroga - Gestione 2016 - Reiezione delle domande presentate da persone che non risultavano lavorare nel territorio regionale nell'occupazione cessata da cui deriva la presentazione di tipo ordinario a cui si ricollega l'indennita' in deroga.

VISTI

- l'art.19 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successivamente modificato dall'articolo 7-ter del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito nella Legge 9 aprile 2009, n. 33, recante “Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga”;
- la Legge 28 giugno 2012, n. 92, di riforma del mercato del lavoro, che all’articolo 2, commi 64, 65 e 66 prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga al fine di garantire la graduale transizione verso la riforma degli ammortizzatori sociali delineata agli articoli 2 e 3, che all’art. 4, comma 71 stabilisce l’abrogazione dal 1° gennaio 2017 della normativa sulla mobilità ordinaria contenuta agli articoli da 6 a 9 della L. 223/1991 e la conseguente cessazione da tale data della concessione della relativa indennità;
- Il Decreto Legge n. 21 maggio 2013 n. 54, convertito con modificazioni nella Legge 18 luglio 2013, n. 85, che dispone all’articolo 4, comma 2 che con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con Il Ministro dell’Economia e delle Finanze da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, vengano determinati nuovi criteri di concessione degli ammortizzatori in deroga;
- il Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 4 agosto 2014, che dà attuazione alla disposizione contenuta nel Decreto Legge n. 54/2014 sopra citato, stabilendo nuovi criteri gestionali per gli ammortizzatori sociali in deroga;
- l’Accordo Quadro regionale sottoscritto fra Regione Piemonte e parti sociali piemontesi il 12 settembre 2014 e l’Addendum del 13 febbraio 2015, con cui si recepiscono i nuovi criteri gestionali per gli ammortizzatori sociali in deroga, a valere fino al 31 dicembre 2015, e le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 19-890 del 12 gennaio 2015 e n. 29-1126 del 2 marzo 2015, con cui si è preso atto di tali disposizioni, demandando la gestione degli ammortizzatori in deroga alla Direzione Regionale Coesione Sociale;
- l’art. 1, comma 304 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), con cui si prevede la prosecuzione dell’esercizio regionale degli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2016 e l’Accordo Quadro regionale sottoscritto in data 29 dicembre 2015, a valere per l’annualità 2016, in cui si recepiscono tali disposizioni, integrato dal successivo Addendum del 27 aprile 2016, approvati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 27 - 3304 del 16 maggio 2016;
- le successive integrazioni e modifiche alla normativa di dettaglio regionale contenute negli Accordi regionali del 5 e 19 dicembre 2016 e del 28 marzo 2017, recepite nelle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 37-4472 del 22 dicembre 2016 e n. 2-4830 del 28 marzo 2017, con cui si ridefiniscono i criteri di gestione della mobilità in deroga nell’annualità 2016 a seguito delle disposizioni ministeriali introdotte con le Circolari n. 34 del 4 novembre 2016 e n. 2 del 31 gennaio 2017;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2008, n. 34, “Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro” e s.m.i.;

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.

CONSIDERATO

- che nella Nota prot. n. 40/0005425 del 24 novembre 2015, con cui la Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all’Occupazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali definisce vari aspetti applicativi del Decreto Interministeriale n. 83473/2014, prima citato, si precisa al punto “Mobilità in deroga. Modalità di presentazione dell’istanza”, a pag. 6, che “... le regioni e le P.A. adottano i provvedimenti di concessione dei trattamenti di mobilità in deroga in favore dei lavoratori ex dipendenti delle imprese ubicate nel proprio territorio”, precisando quindi, in analogia con i criteri di gestione della mobilità ordinaria di cui alla L. 223/91, che prevedevano l’iscrizione nella lista regionale dei lavoratori licenziati da unità locali ubicate nel territorio della regione stessa, indipendentemente dalla loro residenza, che alla mobilità in deroga possono accedere solo i soggetti che all’atto della cessazione del rapporto di lavoro da cui deriva la prestazione ordinaria a cui si aggancia la mobilità in deroga, operavano in Piemonte;
- che le domande oggetto del presente provvedimento di reiezione sono state segnalate dalle competenti sedi INPS come da respingere perché pervenute da lavoratori occupati in sedi fuori regione nel rapporto di lavoro che ha dato origine alla prestazione di mobilità ordinaria, trattamento speciale edile, NASpI o ASpI al cui termine è stata presentata domanda per la concessione di un ulteriore periodo indennizzato con la mobilità in deroga;
- che la Regione ha trasmesso alle persone elencate nell’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, comunicazione di avvio del procedimento di reiezione, dando loro facoltà di richiedere entro 10 giorni un riesame della pratica, producendo una documentazione che dimostrasse che l’attività in parola era stata svolta sul territorio regionale;
- che la Regione ha esaminato le richieste di riesame pervenute, recuperando alcune domande che risultavano in regola, e confermando in altri casi la reiezione proposta dall’Agenzia INPS.

Si ritiene pertanto di dover formalizzare la reiezione delle domande di mobilità in deroga presentate all’Agenzia INPS competente da persone che risultano aver lavorato in sedi operative ubicate al di fuori del territorio regionale nell’occupazione di riferimento per la concessione dell’indennità in deroga, elencate nell’Allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, individuato come Elenco n. 16-R, che riporta per ogni istanza da rigettare l’Agenzia INPS interessata, gli identificativi e il recapito del richiedente, il tipo e la data di fine della prestazione ordinaria precedentemente fruita e il Comune presso cui essi lavoravano alla data di licenziamento a cui si riferiva detta prestazione, fermo restando che contro la presente Determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, comunicazione o comunque della sua piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o comunque della sua piena conoscenza.

tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;

determina

- di disporre la reiezione delle domande di mobilità in deroga presentate all'Agenzia INPS territorialmente competente da soggetti che non risultavano lavorare sul territorio regionale all'epoca del licenziamento da cui deriva la prestazione di tipo ordinario a cui si ricollega l'indennità in deroga, riportate nell'allegato A (Elenco n. 16-R), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determinazione, perché, come in premessa specificato, il Ministero del Lavoro ha stabilito nella sua Nota prot. 40/0005425 del 24 novembre 2014 che il trattamento di mobilità in deroga può essere concesso dalla Regione solo in favore di lavoratori ex dipendenti di imprese ubicate nel proprio territorio, in analogia con le modalità applicate a suo tempo per l'iscrizione alla lista di mobilità di cui alla L. 223/91;
- di prendere atto che la Regione ha trasmesso a detti lavoratori la comunicazione di avvio del provvedimento di reiezione, dando loro facoltà di richiedere entro 10 giorni un riesame della pratica, e che le richieste di riesame pervenute sono state esaminate e valutate in relazione alla documentazione trasmessa, recuperando alcuni casi e confermando in altri casi la reiezione proposta dall'INPS;
- di demandare al Settore Lavoro la comunicazione all'INPS e alla persona richiedente della reiezione della domanda, precisando che contro la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, comunicazione o comunque della sua piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o comunque della sua piena conoscenza.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Felice Alessio SARCINELLI